Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 4 agosto — Numero 184

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dall'Unione postale): » 90; » » 50; » » 26
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 1005, ***che aumenta la misura delle indennità giornaliere dovute ai componenti il corpo degli agenti di investigazione per servizi fuori residenza.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;
Visto il Nostro decreto 20 febbraio 1921, n. 221;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità giornaliere fisse stabilite dall'art. 6 del citato decreto 22 novembre 1919, n. 2201, per i servizi prestati fuori residenza dai componenti il corpo degli agenti d'investigazione, saranno aumentate di una quota suppletiva corrispondente a metà del rispettivo ammontare.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1921 e cesserà di aver effetto col 30 giugno 1922.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1006, ***relativo alla imposizione di una sopratassa per gli alunni della R. scuola tecnica, del R. ginnasio, R. liceo e Regio Istituto tecnico di Pinerolo, non appartenenti a quel Comune.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1652;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le deliberazioni, in data 22 dicembre 1913 e 18 settembre 1918 dell'Amministrazione comunale di Pinerolo, con le quali vengono imposte una sopratassa annua di lire venti per gli alunni non comunisti di quella R. scuola tecnica e di quel R. Ginnasio, ed una sopratassa annua di lire trenta per gli alunni non comunisti di quel R. Liceo e di quel Regio Istituto tecnico.

Le deliberazioni approvate col presente decreto avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 986 Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 3 e 4 dello statuto della Società filologica romana, approvato con decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1944.

N. 989. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918, per l'integrazione dei bilanci, per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 993. Regio decreto 30 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Jnduno Olona (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 994. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Narni (Perugia) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 995. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vicenza di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 996. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ripalta Guerina (Cremona) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 997. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta dal ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Guanzate (Como), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 998. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberata dal Consiglio comunale di Circello l'8 gennaio 1921.

N. 999. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Lucca è autorizzato a riscuotere un dazio proprio sull'amido in L. 7 a quintale; sulla carta di 1ª classe di L. 10; sulla carta di 2ª classe di L. 4; sui cartoni di L. 2, sui lavori nuovi fini di carta e cartone di L. 15, sui lavori grossolani di L. 5, sui lavori di cristallo ed altro di L. 10; sui lavori nuovi di legno ordinari di L. 3; sulle terracotte scure, ecc. di L. 2, su le terracotte bianche, colorate e fiorite, ecc. di L. 6 a quintale, sulle porcellane in lavori diversi di L. 15 a quintale e sulle stuoie di biodolo, ecc. di L. 2 a quintale.

N. 1000. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato autorizzato il passaggio del comune di Sanremo (provincia di Porto Maurizio) dalla 3ª alla 2ª classe nei riguardi del dazio-consumo, con effetto dal 1° ottobre 1920 e il canone assegnato al detto Comune è elevato da annue L. 41.313,56 ad annue L. 51.359,26, salva sospensione dal pagamento fino al 31 dicembre 1921, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto Luogotenenziale 5 giugno 1920, n. 820.